



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 giugno 2018
(OR. en)

7965/18
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2018/0092 (NLE)

WTO 69
SERVICES 18
COASI 86

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

ALLEGATO 2-A

SOPPRESSIONE E RIDUZIONE DEI DAZI

PARTE 1

Note generali

1. Ai fini dell'articolo 2.8, ciascuna Parte sopprime completamente i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente allegato.
2. Per attuare riduzioni annuali scaglionate di uguale entità, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per il primo anno la riduzione è effettuata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - b) le successive riduzioni annuali sono effettuate il primo giorno di ogni anno successivo.

3. Ai fini del presente allegato, per “anno” si intende:
 - a) nel caso della parte 2, per il primo anno, il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, per ogni anno successivo, il periodo di 12 mesi che segue la fine dell’anno precedente; e
 - b) nel caso della parte 3, per il primo anno, il periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo successivo e, per ogni anno successivo, il periodo di 12 mesi che inizia il 1° aprile di ogni anno.
4. L’aliquota di base dei dazi doganali e la categoria per determinare l’aliquota dei dazi doganali applicabile ad ogni fase intermedia della riduzione di una linea tariffaria sono indicate per tale linea tariffaria nelle tabelle di soppressione dei dazi dell’Unione europea di cui alla parte 2, sezione B, e del Giappone di cui alla parte 3, sezione D.
5. Ai fini del presente allegato, salvo altrimenti disposto nelle parti 2 e 3, per “aliquota di base” si intende il punto di partenza della soppressione o della riduzione dei dazi doganali.

6. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, ai fini della soppressione o della riduzione dei dazi doganali a norma del presente allegato, nel caso di dazi *ad valorem*, ogni frazione inferiore a un decimo (0,1) di punto percentuale è arrotondata al primo decimale più vicino (nel caso dello 0,05 per cento, la frazione è arrotondata a 0,1 per cento), e nel caso di dazi specifici ogni frazione inferiore a un centesimo (0,01) di euro o ad uno yen giapponese è arrotondata al secondo decimale più vicino (nel caso dello 0,005, la frazione è arrotondata a 0,01).

7. Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato quale modificato il 1° gennaio 2017, e:
 - a) nel caso della parte 2, il codice a otto cifre della classificazione tariffaria dell'Unione europea e la descrizione corrispondente per ciascuna linea tariffaria di cui alla tabella dell'Unione europea si basano sulla nomenclatura combinata dell'Unione europea (nomenclatura combinata al 1° gennaio 2017); e

 - b) nel caso della parte 3, il codice a nove cifre della classificazione tariffaria del Giappone e la descrizione corrispondente per ciascuna linea tariffaria di cui alla tabella del Giappone si basano sulla nomenclatura nazionale del Giappone (elenchi dei codici statistici per le importazioni al 1° aprile 2017).

8. Si precisa che la classificazione tariffaria e le corrispondenti descrizioni di cui alla tabella di ciascuna Parte possono essere soggette a cambiamenti in caso di qualsiasi modifica alla nomenclatura di cui al paragrafo 7, conformemente alle leggi, ai regolamenti o alle notifiche pubbliche di detta Parte, e vi è fatto riferimento unitamente alle tavole di concordanza pubblicate da ciascuna delle Parti in caso di qualsiasi modifica della nomenclatura.

PARTE 2

Soppressione e riduzione dei dazi — Unione europea

SEZIONE A

Note per la tabella dell'Unione europea

1. Ai fini dell'articolo 2.8 si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna “Categoria” della tabella dell'Unione europea di cui alla sezione B:
 - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B3” sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5” sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B7” sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10” sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B12” sono soppressi in 13 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B15” sono soppressi in 16 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “UE 10” sono mantenuti all’aliquota di base dal primo al settimo anno e sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dal primo giorno dell’ottavo anno, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “X” sono esclusi dalla riduzione o dalla soppressione nel quadro del presente accordo;
- i) i dazi doganali (compreso l’elemento agricolo “EA”¹, quando tale elemento è menzionato quale parte dell’aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R5” sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in sei tappe annuali uguali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

¹ Riferimento giuridico dell’EA: allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

- j) i dazi doganali (compreso l'elemento agricolo "EA", quando tale elemento è menzionato quale parte dell'aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R7" sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in otto tappe annuali uguali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- k) i dazi doganali (compreso l'elemento agricolo "EA", quando tale elemento è menzionato quale parte dell'aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R10" sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in 11 tappe annuali uguali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- 1) l'elemento *ad valorem* dei dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "prezzo di entrata" è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione si applica esclusivamente all'elemento *ad valorem* dei dazi doganali; l'elemento di dazio specifico dei dazi doganali derivanti dal sistema dei prezzi di entrata¹ applicabili a tali merci originarie è mantenuto.
2. Il trattamento delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "S" nella colonna "Nota" della tabella dell'Unione europea di cui alla sezione B è soggetto a riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2.8.

¹ Riferimento giuridico dei prezzi di entrata: allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

SEZIONE B

Tabella dell'Unione europea

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
I	SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE																			
01	CAPITOLO 1 - ANIMALI VIVI																			
0106	Altri animali vivi																			
	- Mammiferi																			
0106 12 00	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)		X																	
02	CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI																			
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0208 40	- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)																			
0208 40 10	-- Carne di balena		X																	
0208 40 80	-- altre		X																	
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie																			
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie																			
0210 92	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0210 92 10	--- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)		X																	
03	CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI																			
0301	Pesci vivi																			
	- Pesci ornamentali																			
0301 19 00	-- altri	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri pesci vivi																			
0301 94	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)																			
0301 94 10	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
0301 94 90	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
0301 95 00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304																			
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																			
0302 31	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)																			
0302 31 90	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0302 33	-- Tonnetti striati																			
0302 33 90	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0302 36	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)																			
0302 36 90	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0302 39	-- altri																			
0302 39 80	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno	
	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentei (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (<i>Istiophoridae</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																				

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0302 42 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 45	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)																			
0302 45 10	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 45 30	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 45 90	--- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 47 00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																			
0302 54	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)																			
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0302 54 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 54 15	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 54 19	---- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 54 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 59	-- altri																			
0302 59 90	--- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	- Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																			
0302 83 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304																			
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0303 45	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)																			
	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)																			
0303 45 99	---- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0303 49	-- altri																			
0303 49 85	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
	- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99																			
0303 66	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)																			
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>																			
0303 66 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0303 66 12	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 66 13	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 66 19	---- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 66 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	- Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99																			
0303 81	-- Squali																			
0303 81 40	--- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0303 81 90	--- altri	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0303 84	-- Spigole (<i>Dicentrarchus spp.</i>)																			
0303 84 10	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 84 90	--- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati																			
	- Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0304 45 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
	- altri, freschi o refrigerati																			
0304 53 00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0304 54 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	- Filetti congelati di altri pesci																			
0304 85 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0304 86 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	- altri, congelati																			
0304 96	-- Pescecani e altri squali																			
0304 96 10	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gattucci (<i>Scylliorhinus</i> spp.)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 96 20	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 96 30	--- Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0304 96 90	--- altri	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 97 00	-- Razze e arzille (Rajidae)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 99	-- altri																			
	--- altri																			
	---- altri																			
0304 99 99	---- altri	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana																			
	- Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati																			
0305 39	-- altri																			
0305 39 50	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0305 39 90	--- altri	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
	- Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno	
0305 69	-- altri																				
0305 69 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana																				
	- congelati																				
0306 12	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)																				
0306 12 90	--- altri	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	
0306 17	-- Altri gamberetti																				

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0306 17 94	--- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	12,0 %	B7		10,5 %	9,0 %	7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- vivi, freschi o refrigerati																			
0306 35	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>)																			
	--- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>																			
0306 35 10	---- freschi o refrigerati	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
0306 35 50	---- altri	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
0306 36	-- altri gamberetti																			
0306 36 50	--- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
	- altri																			
0306 91 00	-- Aragoste e altri gamberi di mare (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>)	12,5 %	B7		10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0306 92	-- Astici (<i>Homarus spp.</i>)																			
0306 92 10	--- interi	8,0 %	B15		7,5 %	7,0 %	6,5 %	6,0 %	5,5 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %	3,5 %	3,0 %	2,5 %	2,0 %	1,5 %	1,0 %	0,5 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0306 94 00	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	12,0 %	B15		11,3 %	10,5 %	9,8 %	9,0 %	8,3 %	7,5 %	6,8 %	6,0 %	5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %
0306 95	-- Gamberetti																			
	--- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)																			
	---- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>																			
0306 95 11	----- cotti in acqua o al vapore	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
0306 95 19	----- altri	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
0306 95 20	---- Gamberetti del genere <i>Pandalus</i>	12,0 %	B7		10,5 %	9,0 %	7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri gamberetti																			
0306 95 30	---- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12,0 %	B7		10,5 %	9,0 %	7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0306 95 40	---- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
0306 95 90	---- altri	12,0 %	B7		10,5 %	9,0 %	7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana																			
	- Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>																			
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0307 22	-- congelati																			
0307 22 10	--- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>)	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0307 22 90	--- altri	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0307 29 00	-- altri	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
05	CAPITOLO 5 - ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE																			
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie																			
0507 90 00	- altri		X																	
II	SEZIONE II - PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE																			
07	CAPITOLO 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI																			
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati																			
0707 00 05	- Cetrioli	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- altri																			
0709 91 00	-- Carciofi	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0709 93	-- Zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.)																			
0709 93 10	--- Zucchine	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
08	CAPITOLO 8 - FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI																			
0805	Agrumi, freschi o secchi																			
0805 10	- Arance																			
	-- Arance dolci, fresche																			
0805 10 22	--- Arance navel	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 10 24	--- Arance bionde	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 10 28	--- altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
	- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi																			
0805 21	-- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0805 21 10	--- Satsuma	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 21 90	--- altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 22 00	-- Clementine	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 29 00	-- altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 50	- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)																			
0805 50 10	-- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0806	Uve, fresche o secche																			
0806 10	- fresche																			
0806 10 10	-- da tavola	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0808	Mele, pere e cotogne, fresche																			
0808 10	- Mele																			
0808 10 80	-- altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0808 30	- Pere																			
0808 30 90	-- altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche																			
0809 10 00	- Albicocche	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
	- Ciliegie																			
0809 21 00	-- Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 29 00	-- altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 30	- Pesche, comprese le pesche noci																			
0809 30 10	-- Pesche noci	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 30 90	-- altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 40	- Prugne e prugneole																			
0809 40 05	-- Prugne	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
10	CAPITOLO 10 - CEREALI																			
1006	Riso																			
1006 10	- Risone (riso «paddy»)																			
1006 10 10	-- destinato alla semina		X																	
	-- altro																			
1006 10 30	--- a grani tondi		X																	
1006 10 50	--- a grani medi		X																	
	--- a grani lunghi																			
1006 10 71	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 10 79	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
1006 20	- Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)																			
	-- surriscaldato (parboiled)																			
1006 20 11	--- a grani tondi		X																	
1006 20 13	--- a grani medi		X																	
	--- a grani lunghi																			
1006 20 15	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1006 20 17	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
	-- altro																			
1006 20 92	--- a grani tondi		X																	
1006 20 94	--- a grani medi		X																	
	--- a grani lunghi																			
1006 20 96	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 20 98	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
1006 30	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato																			
	-- Riso semilavorato																			
	--- surriscaldato (parboiled)																			
1006 30 21	---- a grani tondi		X																	
1006 30 23	---- a grani medi		X																	
	---- a grani lunghi																			
1006 30 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1006 30 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
	--- altro																			
1006 30 42	---- a grani tondi		X																	
1006 30 44	---- a grani medi		X																	
	---- a grani lunghi																			
1006 30 46	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3		X																	
1006 30 48	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
	-- Riso lavorato																			
	--- surriscaldato (parboiled)																			
1006 30 61	---- a grani tondi		X																	
1006 30 63	---- a grani medi		X																	
	---- a grani lunghi																			
1006 30 65	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 30 67	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	--- altro																			
1006 30 92	---- a grani tondi		X																	
1006 30 94	---- a grani medi		X																	
	---- a grani lunghi																			
1006 30 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 30 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
1006 40 00	- Rotture di riso		X																	
11	CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO																			
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato																			
1102 90	- altre																			
1102 90 50	-- Farina di riso		X																	
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali																			
	- Semole e semolini																			
1103 19	-- di altri cereali																			
1103 19 50	--- di riso		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1103 20	- Agglomerati in forma di pellets																			
1103 20 50	-- di riso		X																	
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati																			
	- Cereali schiacciati o in fiocchi																			
1104 19	-- di altri cereali																			
	--- altri																			
1104 19 91	---- Fiocchi di riso		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
12	CAPITOLO 12 - SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI																			
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove																			
	- Alghe																			
1212 21 00	-- destinate al consumo umano		X																	
1212 29 00	-- altri		X																	
IV	SEZIONE IV - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI																			
16	CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI																			
1604	Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1604 20	- altre preparazioni e conserve di pesci																			
	-- altri																			
1604 20 90	--- di altri pesci	14,0 %	B7	S	12,3 %	10,5 %	8,8 %	7,0 %	5,3 %	3,5 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- Gamberetti																			
1605 21	-- non in recipienti ermeticamente chiusi																			
1605 21 10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
1605 21 90	--- altri	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
1605 29 00	-- altri	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
	- Molluschi																			
1605 56 00	-- Vongole, cardidi e arche	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
	- altri invertebrati acquatici																			
1605 69 00	-- altri	26,0 %	B15		24,4 %	22,8 %	21,1 %	19,5 %	17,9 %	16,3 %	14,6 %	13,0 %	11,4 %	9,8 %	8,1 %	6,5 %	4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %
18	CAPITOLO 18 - CACAO E SUE PREPARAZIONI																			
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti																			
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8,0 %	R7 (-25 %)	S	7,8 %	7,5 %	7,3 %	7,0 %	6,8 %	6,5 %	6,3 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8,0 % + 25,20 EUR/100 kg	R7 (-25 %)	S	7,8 % + 24,41 EUR/100 kg	7,5 % + 23,63 EUR/100 kg	7,3 % + 22,84 EUR/100 kg	7,0 % + 22,05 EUR/100 kg	6,8 % + 21,26 EUR/100 kg	6,5 % + 20,48 EUR/100 kg	6,3 % + 19,69 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8,0 % + 31,40 EUR/100kg	R7 (-25 %)	S	7,8 % + 30,42 EUR/100 kg	7,5 % + 29,44 EUR/100 kg	7,3 % + 28,46 EUR/100 kg	7,0 % + 27,48 EUR/100 kg	6,8 % + 26,49 EUR/100 kg	6,5 % + 25,51 EUR/100 kg	6,3 % + 24,53 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg	6,0 % + 23,55 EUR/100 kg
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8,0 % + 41,90 EUR/100 kg	R7 (-25 %)	S	7,8 % + 40,59 EUR/100 kg	7,5 % + 39,28 EUR/100 kg	7,3 % + 37,97 EUR/100 kg	7,0 % + 36,66 EUR/100 kg	6,8 % + 35,35 EUR/100 kg	6,5 % + 34,04 EUR/100 kg	6,3 % + 32,73 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg	6,0 % + 31,43 EUR/100 kg

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
19	CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA																			
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 % + EA	R10 (-66 %)		7,1 % + 0,940 EA	6,7 % + 0,880 EA	6,2 % + 0,820 EA	5,8 % + 0,760 EA	5,3 % + 0,700 EA	4,9 % + 0,640 EA	4,4 % + 0,580 EA	4,0 % + 0,520 EA	3,5 % + 0,460 EA	3,0 % + 0,400 EA	2,6 % + 0,340 EA	2,6 % + 0,340 EA	2,6 % + 0,340 EA	2,6 % + 0,340 EA	2,6 % + 0,340 EA	2,6 % + 0,340 EA
1901 20 00	- Miscela e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 % + EA	R7 (-25 %)		7,4 % + 0,968 EA	7,1 % + 0,937 EA	6,9 % + 0,906 EA	6,7 % + 0,875 EA	6,4 % + 0,843 EA	6,2 % + 0,812 EA	5,9 % + 0,781 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA
1901 90	- altri																			
	-- altri																			
1901 90 99	--- altri	7,6 % + EA	R10 (-25 %)	S	7,4 % + 0,977 EA	7,3 % + 0,954 EA	7,1 % + 0,931 EA	6,9 % + 0,909 EA	6,7 % + 0,886 EA	6,6 % + 0,863 EA	6,4 % + 0,840 EA	6,2 % + 0,818 EA	6,0 % + 0,796 EA	5,9 % + 0,772 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA	5,7 % + 0,750 EA

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove																				
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura																				
1904 10 30	-- a base di riso		X																		
1904 10 90	-- altri	5,1 % + 33,60 EUR/ 100 kg	R7 (-50 %)	S	4,8 % + 31,50 EUR/ 100 kg	4,5 % + 29,40 EUR/ 100 kg	4,1 % + 27,30 EUR/ 100 kg	3,8 % + 25,20 EUR/ 100 kg	3,5 % + 23,10 EUR/ 100 kg	3,2 % + 21,00 EUR/ 100 kg	2,9 % + 18,90 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/1 00 kg	2,6 % + 16,80 EUR/1 00 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati																				

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	-- altri																			
1904 20 95	--- a base di riso		X																	
1904 20 99	--- altri	5,1 % + 33,60 EUR/ 100 kg	R7 (-50 %)	S	4,8 % + 31,50 EUR/ 100 kg	4,5 % + 29,40 EUR/ 100 kg	4,1 % + 27,30 EUR/ 100 kg	3,8 % + 25,20 EUR/ 100 kg	3,5 % + 23,10 EUR/ 100 kg	3,2 % + 21,00 EUR/ 100 kg	2,9 % + 18,90 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/ 100 kg
1904 30 00	- Bulgur di grano	8,3 % + 25,70 EUR/ 100 kg	R10 (-25 %)	S	8,1 % + 25,12 EUR/ 100 kg	7,9 % + 24,53 EUR/ 100 kg	7,7 % + 23,95 EUR/ 100 kg	7,5 % + 23,36 EUR/ 100 kg	7,4 % + 22,78 EUR/ 100 kg	7,2 % + 22,20 EUR/ 100 kg	7,0 % + 21,61 EUR/ 100 kg	6,8 % + 21,03 EUR/ 100 kg	6,6 % + 20,44 EUR/ 100 kg	6,4 % + 19,86 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg
1904 90	- altri																			
1904 90 10	-- a base di riso		X																	
1904 90 80	-- altri	8,3 % + 25,70 EUR/ 100 kg	R10 (-25 %)	S	8,1 % + 25,12 EUR/ 100 kg	7,9 % + 24,53 EUR/ 100 kg	7,7 % + 23,95 EUR/ 100 kg	7,5 % + 23,36 EUR/ 100 kg	7,4 % + 22,78 EUR/ 100 kg	7,2 % + 22,20 EUR/ 100 kg	7,0 % + 21,61 EUR/ 100 kg	6,8 % + 21,03 EUR/ 100 kg	6,6 % + 20,44 EUR/ 100 kg	6,4 % + 19,86 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/ 100 kg
20	CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE																			
2009	Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- Succo di uva (compreso il mosto di uva)																			
2009 61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30																			
2009 61 10	--- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
2009 69	-- altri																			
	--- di un valore Brix superiore a 67																			
2009 69 19	---- altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67																			
	---- di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto																			
2009 69 51	----- concentrati	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
2009 69 59	----- altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
21	CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE																			
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati																			
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè																			
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè																			
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5 %	R5 (-50 %)	S	10,5 %	9,6 %	8,6 %	7,7 %	6,7 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %
2101 12 98	--- altri	9,0 % + EA	R10 (-50 %)	S	8,6 % + 0,954 EA	8,2 % + 0,909 EA	7,8 % + 0,863 EA	7,4 % + 0,818 EA	7,0 % + 0,772 EA	6,5 % + 0,727 EA	6,1 % + 0,681 EA	5,7 % + 0,636 EA	5,3 % + 0,590 EA	4,9 % + 0,545 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate																			
	-- Preparazioni																			
2101 20 98	--- altri	6,5 % + EA	R10 (-50 %)	S	6,2 % + 0,954 EA	5,9 % + 0,909 EA	5,6 % + 0,863 EA	5,3 % + 0,818 EA	5,0 % + 0,772 EA	4,7 % + 0,727 EA	4,4 % + 0,681 EA	4,1 % + 0,636 EA	3,8 % + 0,590 EA	3,5 % + 0,545 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao																			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte																			
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8,0 % + 38,50 EUR/100 kg MAX 18,1 % + 7,00 EUR/100 kg	R5 (-70 %)	S	7,1 % + 34,01 EUR/100 kg MAX 16,0 % + 6,18 EUR/100 kg	6,1 % + 29,52 EUR/100 kg MAX 13,9 % + 5,37 EUR/100 kg	5,2 % + 25,03 EUR/100 kg MAX 11,8 % + 4,55 EUR/100 kg	4,3 % + 20,53 EUR/100 kg MAX 9,7 % + 3,73 EUR/100 kg	3,3 % + 16,04 EUR/100 kg MAX 7,5 % + 2,92 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg	2,4 % + 11,55 EUR/100 kg MAX 5,4 % + 2,10 EUR/100 kg

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	7,9 % + 54,00 EUR/ 100 kg MAX 17,8 % + 6,90 EUR/ 100 kg	R5 (-70 %)	S	7,0 % + 47,70 EUR/ 100 kg MAX 15,7 % + 6,10 EUR/ 100 kg	6,1 % + 41,40 EUR/ 100 kg MAX 13,6 % + 5,29 EUR/ 100 kg	5,1 % + 35,10 EUR/ 100 kg MAX 11,6 % + 4,49 EUR/ 100 kg	4,2 % + 28,80 EUR/ 100 kg MAX 9,5 % + 3,68 EUR/ 100 kg	3,3 % + 22,50 EUR/ 100 kg MAX 7,4 % + 2,88 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg	2,4 % + 16,20 EUR/ 100 kg MAX 5,3 % + 2,07 EUR/ 100 kg
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove																			
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate																			
2106 10 80	-- altri	0,0 % + EA	R7 (-70 %)	S	0,0 % + 0,912 EA	0,0 % + 0,825 EA	0,0 % + 0,737 EA	0,0 % + 0,650 EA	0,0 % + 0,562 EA	0,0 % + 0,475 EA	0,0 % + 0,387 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA	0,0 % + 0,300 EA
2106 90	- altre																			
	-- altre																			
2106 90 98	--- altre	9,0 % + EA	R5 (-50 %)	S	8,3 % + 0,916 EA	7,5 % + 0,833 EA	6,8 % + 0,750 EA	6 % + 0,666 EA	5,3 % + 0,583 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
22	CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI																			
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009																			
2204 30	- altri mosti di uva																			
	-- altri																			
	--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol																			
2204 30 92	---- concentrati	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
2204 30 94	---- altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
	--- altri																			
2204 30 96	---- concentrati	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
2204 30 98	---- altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
23	CAPITOLO 23 - RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI																			
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali																			
2309 90	- altri																			
2309 90 10	-- Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	3,8 %	B7	S	3,3 %	2,9 %	2,4 %	1,9 %	1,4 %	1,0 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VI	SEZIONE VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE																			
29	CAPITOLO 29 - PRODOTTI CHIMICI ORGANICI																			
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI																			
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto																			
	- altri																			
2933 92 00	-- Azinfos-metile (ISO)	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2933 99	-- altri																			
2933 99 80	--- altri	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici																			
	- altri																			
2934 99	-- altri																			
2934 99 90	--- altri	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
32	CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI																			
3215	Inchiestri da stampa, inchiestri per scrivere o da disegno ed altri inchiestri, anche concentrati o in forme solide																			
	- Inchiestri da stampa																			
3215 19	-- altri																			
3215 19 90	--- altri	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3215 90	- altri																			
3215 90 70	-- altri	6,5 %	B7		5,7 %	4,9 %	4,1 %	3,3 %	2,4 %	1,6 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VII	SEZIONE VII - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA																			
39	CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE																			
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI																			
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche																			
3923 10	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili																			
3923 10 90	-- altri	6,5 %	B10		5,9 %	5,3 %	4,7 %	4,1 %	3,5 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci																			
3923 21 00	-- di polimeri di etilene	6,5 %	B10		5,9 %	5,3 %	4,7 %	4,1 %	3,5 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914																			
3926 90	- altri																			
	-- altri																			
3926 90 97	--- altri	6,5 %	B7		5,7 %	4,9 %	4,1 %	3,3 %	2,4 %	1,6 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
40	CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA																			
4011	Pneumatici nuovi, di gomma																			
4011 30 00	- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4011 40 00	- dei tipi utilizzati per motocicli	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4011 80 00	- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale	4,0 %	UE10		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4011 90 00	- altri	4,0 %	B3		3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
XII	SEZIONE XII - CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI																			
64	CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI																			
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica																			
	- altre calzature																			
6402 99	-- altre																			
6402 99 05	--- con puntale protettivo di metallo	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	6,2 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altre																			
6402 99 10	---- con tomaie di gomma	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- con tomaie di materia plastica																			
	----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli																			
6402 99 31	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6402 99 39	----- altre	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6402 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	----- altre, con soles interne di lunghezza																			
6402 99 91	----- inferiore a 24 cm	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	----- uguale o superiore a 24 cm																			
6402 99 93	----- Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	----- altre																			
6402 99 96	----- per uomo	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6402 99 98	----- per donna	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili																			
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica																			
6404 19	-- altre																			
6404 19 10	--- Pantofole ed altre calzature da camera	16,9 %	B10		15,4 %	13,8 %	12,3 %	10,8 %	9,2 %	7,7 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6404 19 90	--- altre	16,9 %	B10		15,4 %	13,8 %	12,3 %	10,8 %	9,2 %	7,7 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito																			
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	6,2 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6404 20 90	-- altre	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	6,2 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6405	Altre calzature																			
6405 90	- altre																			
6405 90 10	-- con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	6,2 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XIII	SEZIONE XIII - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO																			
69	CAPITOLO 69 - PRODOTTI CERAMICI																			
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI																			
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili																			
6903 90	- altri																			
6903 90 90	-- altri	5,0 %	B3		3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
70	CAPITOLO 70 - VETRO E LAVORI DI VETRO																			
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato																			
7002 20	- Barre e bacchette																			
7002 20 10	-- di vetro da ottica	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7002 20 90	-- altri	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)																			
	- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati																			
7019 19	-- altri																			
7019 19 10	--- di filamenti	7,0 %	B5		5,8 %	4,7 %	3,5 %	2,3 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XV	SEZIONE XV - METALLI COMUNI E LORO LAVORI																			
76	CAPITOLO 76 - ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO																			
7604	Barre e profilati di alluminio																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- di leghe di alluminio																			
7604 29	-- altri																			
7604 29 90	--- Profilati	7,5 %	B5		6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)																			
	- senza supporto																			
7607 11	-- semplicemente laminati																			
7607 11 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5 %	B5		6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7607 19	-- altri																			
7607 19 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5 %	B5		6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità																			
7614 10 00	- con anima di acciaio	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7616	Altri lavori di alluminio																			
	- altri																			
7616 99	-- altri																			
7616 99 90	--- altri	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
81	CAPITOLO 81 - ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE																			
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi																			
8108 20 00	- Titanio greggio; polveri	5,0 %	B5		4,2 %	3,3 %	2,5 %	1,7 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8108 90	- altri																			
8108 90 50	-- Lamiere, nastri e fogli	7,0 %	B5		5,8 %	4,7 %	3,5 %	2,3 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
82	CAPITOLO 82 - UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI																			
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio																			
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare																			
8207 30 10	-- per la lavorazione dei metalli	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- altri																			
8211 92 00	-- altri coltelli a lama fissa	8,5 %	B5		7,1 %	5,7 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8211 93 00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5 %	B5		7,1 %	5,7 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XVI	SEZIONE XVI - MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI																			
84	CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI																			
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)																			
8407 90	- altri motori																			
	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³																			
	--- altri																			
8407 90 90	---- di potenza superiore a 10 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)																			
8408 20	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87																			
8408 20 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8408 90	- altri motori																			
	-- altri																			
	--- nuovi, di potenza																			
8408 90 41	---- inferiore o uguale a 15 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8408 90 43	---- superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8408 90 45	---- superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8408 90 47	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8408 90 61	---- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas																			
	- Turboreattori																			
8411 12	-- di spinta superiore a 25 kN																			
8411 12 80	--- di spinta superiore a 132 kN	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altre turbine a gas																			
8411 82	-- di potenza superiore a 5 000 kW																			
8411 82 80	--- di potenza superiore a 50 000 kW	4,1 %	B3		3,1 %	2,1 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- Parti																			
8411 91 00	-- di turboreattori o di turbopropulsori	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8411 99 00	-- altre	4,1 %	B3		3,1 %	2,1 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8412	Altri motori e macchine motrici																			
	- Motori idraulici																			
8412 29	-- altri																			
	--- altri																			
8412 29 81	---- Motori oleoidraulici	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- Motori pneumatici																			
8412 31 00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente																			
8415 10	- del tipo destinato ad essere fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)																			
8415 10 90	-- Sistemi ad elementi separati («split-system»)	2,5 %	B3		1,9 %	1,3 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri																			
8415 81 00	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8427 20	- altri carrelli semoventi																			
	-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più																			
8427 20 19	--- altri	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430																			
8431 20 00	- di macchine o apparecchi della voce 8427	4,0 %	B3		3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; taglieratrici a idrogetto																			
8456 30	- operanti per elettroerosione																			
	-- a comando numerico																			
8456 30 11	--- con filo	3,5 %	B3		2,6 %	1,8 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo																			
	- Torni orizzontali																			
8458 11	-- a comando numerico																			
8458 11 20	--- Centri di tornitura	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- Torni automatici																			
8458 11 41	---- mono mandrino	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8458 11 49	---- multi mandrino	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8458 11 80	--- altri	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)																			
8482 10	- Cuscinetti a sfere																			
8482 10 10	-- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8,0 %	B7		7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 10 90	-- altri	8,0 %	B7		7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8482 20 00	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8,0 %	B7		7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 30 00	- Cuscinetti a rulli a botte	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 40 00	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8,0 %	B7		7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 50 00	- Cuscinetti a rulli cilindrici	8,0 %	B7		7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 80 00	- altri, compresi, i cuscinetti combinati	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- Parti																			
8482 91	-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi																			
8482 91 90	--- altri	7,7 %	B5		6,4 %	5,1 %	3,9 %	2,6 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 99 00	-- altre	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione																			
8483 10	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle																			
	-- Manovelle ed alberi a gomito																			
8483 10 21	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8483 10 25	--- di acciaio fucinato	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8483 10 29	--- altri	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8483 10 50	-- Alberi articolati	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8483 20 00	- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
85	CAPITOLO 85 - MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI																			
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni																			
	- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua																			
8501 32 00	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione																			
	- altri trasformatori																			
8504 32 00	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8504 33 00	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8506	Pile e batterie di pile elettriche																			
8506 10	- al diossido di manganese																			
	-- alcaline																			
8506 10 11	--- Pile cilindriche	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 10 18	--- altre	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 40 00	- all'ossido di argento	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 50	- al litio																			
8506 50 10	-- Pile cilindriche	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 50 30	-- Pile a bottone	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 50 90	-- altre	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 80	- altre pile e batterie di pile																			
8506 80 80	-- altre	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 90 00	- Parti	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno	
8507 20	- altri accumulatori al piombo																				
8507 20 80	-- altri	3,7 %	B7		3,2 %	2,8 %	2,3 %	1,9 %	1,4 %	0,9 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512																				
8513 10 00	- Lampade	5,7 %	B3		4,3 %	2,9 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8513 90 00	- Parti	5,7 %	B3		4,3 %	2,9 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono																				
8519 20	- Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento																				
	-- altri																				
8519 20 91	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5 %	B5		7,9 %	6,3 %	4,8 %	3,2 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria																			
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli																			
8527 21	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono																			
	--- altri																			
8527 21 70	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14,0 %	B7		12,3 %	10,5 %	8,8 %	7,0 %	5,3 %	3,5 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- altri																			
8527 21 92	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14,0 %	B7		12,3 %	10,5 %	8,8 %	7,0 %	5,3 %	3,5 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8527 21 98	----- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini																			
	- altri monitor																			
8528 59 00	-- altri	14,0 %	B10		12,7 %	11,5 %	10,2 %	8,9 %	7,6 %	6,4 %	5,1 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- Proiettori																			
8528 69	-- altri																			
8528 69 80	--- altri	14,0 %	B10		12,7 %	11,5 %	10,2 %	8,9 %	7,6 %	6,4 %	5,1 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72	-- altri, a colori																			
8528 72 10	--- Teleproiettori	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	--- altri																			
8528 72 30	---- con tubo immagini incorporato	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 60	---- con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 80	---- altri	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517																			
8537 10	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	-- altri																			
8537 10 91	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1 %	B5		1,8 %	1,4 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8537 10 98	--- altri	2,1 %	B5		1,8 %	1,4 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539																			
	- Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor																			
8540 11 00	-- a colori	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XVII	SEZIONE XVII - MATERIALE DA TRASPORTO																			
86	CAPITOLO 86 - VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALE PER VIE DI COMUNICAZIONE																			
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8601 10 00	- a presa di corrente elettrica esterna	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8601 20 00	- ad accumulatori elettrici	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender																			
8602 10 00	- Locomotive diesel-elettriche	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8602 90 00	- altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604																			
8603 10 00	- a presa di corrente elettrica esterna	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8603 90 00	- altre	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie																			
8606 10 00	- Carri cisterna e simili	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606 30 00	- Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri																			
8606 91	-- coperti e chiusi																			
8606 91 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606 91 80	--- altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8606 92 00	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606 99 00	-- altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili																			
	- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti																			
8607 11 00	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 12 00	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 19	-- altri, comprese le parti																			
8607 19 10	--- Assi, anche montati; ruote e loro parti	2,7 %	B12		2,5 %	2,3 %	2,1 %	1,9 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	0,8 %	0,6 %	0,4 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 19 90	--- Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- Freni e loro parti																			
8607 21	-- Freni ad aria compressa e loro parti																			
8607 21 10	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 21 90	--- altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 29 00	-- altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 30 00	- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altre																			
8607 91	-- di locomotive o di locotrattori																			
8607 91 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7 %	B12		3,4 %	3,1 %	2,8 %	2,6 %	2,3 %	2,0 %	1,7 %	1,4 %	1,1 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 91 90	--- altre	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 99	-- altre																			
8607 99 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7 %	B12		3,4 %	3,1 %	2,8 %	2,6 %	2,3 %	2,0 %	1,7 %	1,4 %	1,1 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 99 80	--- altre	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8608 00 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
87	CAPITOLO 87 - VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI																			
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)																			
8701 20	- Trattori stradali per semirimorchi																			
8701 20 10	-- nuovi	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri, di potenza del motore																			
8701 91	-- inferiore o uguale a 18 kW																			
8701 91 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8701 92	-- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW																			
8701 92 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8701 93	-- superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW																			
8701 93 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8701 94	-- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW																			
8701 94 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8701 95	-- superiore a 130 kW																			
8701 95 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente																			
8702 10	- azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)																			
	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³																			
8702 10 11	--- nuovi	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 10 19	--- usati	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	-- di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³																			
8702 10 99	--- usati	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 20	- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione																			
8702 20 10	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 30	- azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione																			
8702 30 10	-- di cilindrata superiore a 2 800 cm ³	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 30 90	-- di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 40 00	- azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 90	- altri																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla																			
	--- di cilindrata superiore a 2 800 cm ³																			
8702 90 11	---- nuovi	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 90 19	---- usati	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³																			
8702 90 31	---- nuovi	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 90 90	-- altri	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa																			
8703 10	- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8703 10 11	-- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5,0 %	B7		4,4 %	3,8 %	3,1 %	2,5 %	1,9 %	1,3 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 10 18	-- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla																			
8703 21	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³																			
8703 21 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 21 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 22	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³																			
8703 22 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 22 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8703 23	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³																			
	--- nuovi																			
8703 23 11	---- Campers e motorcaravans	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 23 19	---- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 23 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³																			
8703 24 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 24 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)																			
8703 31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³																			
8703 31 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 31 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8703 32	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³																			
	--- nuovi																			
8703 32 11	---- Campers e motorcaravans	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 32 19	---- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 32 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³																			
	--- nuovi																			
8703 33 11	---- Campers e motorcaravans	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 33 19	---- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 33 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8703 40	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna																			
8703 40 10	-- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 40 90	-- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 50 00	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 60	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8703 60 10	-- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 60 90	-- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 70 00	- Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, ricaricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 80	- Altri veicoli, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione																			
8703 80 10	-- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 80 90	-- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 90 00	- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)																			
8704 21	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t																			
8704 21 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³																			
8704 21 31	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 21 39	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³																			
8704 21 91	---- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 21 99	---- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8704 22 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8704 22 91	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 22 99	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t																			
8704 23 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8704 23 91	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 23 99	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla																			
8704 31	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8704 31 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³																			
8704 31 31	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 31 39	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³																			
8704 31 91	---- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 31 99	---- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t																			
8704 32 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	--- altri																			
8704 32 91	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 32 99	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 90 00	- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore																			
	- Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³																			
8706 00 11	-- degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19,0 %	B7		16,6 %	14,3 %	11,9 %	9,5 %	7,1 %	4,8 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8706 00 19	-- altri	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno	
	- altri																				
8706 00 91	-- degli autoveicoli della voce 8703	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8706 00 99	-- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine																				
8707 10	- degli autoveicoli della voce 8703																				
8707 10 10	-- destinate all'industria del montaggio	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707 10 90	-- altre	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707 90	- altre																				

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8707 90 10	-- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707 90 90	-- altre	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705																			
8708 10	- Paraurti e loro parti																			
8708 10 90	-- altri	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)																			
8708 21	-- Cinture di sicurezza																			
8708 21 90	--- altre	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 70	- Ruote, loro parti ed accessori																			
	-- altri																			
8708 70 50	--- Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 70 99	--- altri	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 80	- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)																			
	-- altri																			
8708 80 55	--- Barre stabilizzatrici; barre di torsione	3,5 %	B5		2,9 %	2,3 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8708 80 91	---- di acciaio stampato	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8708 80 99	---- altri	3,5 %	B5		2,9 %	2,3 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altre parti ed accessori																			
8708 91	-- Radiatori e loro parti																			
	--- altri																			
8708 91 35	---- Radiatori	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- Parti																			
8708 91 91	----- di acciaio stampato	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 91 99	----- altri	3,5 %	B3		2,6 %	1,8 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 92	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8708 92 20	<p>--- destinati all'industria del montaggio:</p> <p>dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,</p> <p>degli autoveicoli della voce 8703,</p> <p>degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm³,</p> <p>degli autoveicoli della voce 8705</p>	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 93	-- Frizioni e loro parti																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8708 93 10	--- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 93 90	--- altre	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 95	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8708 95 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 99	-- altri																			
8708 99 93	---- di acciaio stampato	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)																			
8711 10 00	- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 20	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³																			
8711 20 10	-- Moto «scooters»	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	-- altri, di cilindrata																			
8711 20 92	--- superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 20 98	--- superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8711 30	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³																			
8711 30 10	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 380 cm ³	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 30 90	-- di cilindrata superiore a 380 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 40 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	6,0 %	B3		4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 50 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	6,0 %	B3		4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 60	- azionati da motore elettrico per la propulsione																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8711 60 10	-- Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 60 90	-- altri	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 90 00	- altri	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713																			
8714 10	- di motocicli (compresi i ciclomotori)																			
8714 10 10	-- Freni e loro parti	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8714 10 20	-- Cambi di velocità e loro parti	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8714 10 30	-- Ruote, loro parti ed accessori	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8714 10 40	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8714 10 50	-- Frizioni e loro parti	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8714 10 90	-- altri	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XVIII	SEZIONE XVIII - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI																			
90	CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI																			
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente																			
	- Obiettivi																			
9002 11 00	-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7 %	B3		5,0 %	3,4 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
9011 20	- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione																			
9011 20 90	-- altri	6,7 %	B5		5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,2 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi																			
9029 10 00	- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	1,9 %	B5		1,6 %	1,3 %	1,0 %	0,6 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9029 20	- Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi																			
	-- Indicatori di velocità e tachimetri																			
9029 20 31	--- Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6 %	B5		2,2 %	1,7 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9029 20 38	--- altri	2,6 %	B5		2,2 %	1,7 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
9029 20 90	-- Stroboscopi	2,6 %	B5		2,2 %	1,7 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9029 90 00	- Parti ed accessori	2,2 %	B5		1,8 %	1,5 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XX	SEZIONE XX - MERCI E PRODOTTI DIVERSI																			
96	CAPITOLO 96 - LAVORI DIVERSI																			
9607	Chiusure lampo e loro parti																			
9607 20	- Parti																			
9607 20 10	-- di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7 %	B5		5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,2 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9620 00	Cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili																			
9620 00 91	-- di plastica o di alluminio	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

PARTE 3

Soppressione e riduzione dei dazi - Giappone

SEZIONE A

Note per la tabella del Giappone

1. Ai fini dell'articolo 2.8 si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna "Categoria" della tabella del Giappone di cui alla sezione D:
 - a) in aggiunta ai dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie che non figurano nella tabella del Giappone, sono interamente soppressi i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "A" e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B3" sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del quarto anno;

- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5” sono soppressi in sei tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5*” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5**” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5***” sono mantenuti all’aliquota di base fino al 31 marzo del quinto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5****” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 25 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;

- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5*****” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 35 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
- i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B7” sono soppressi in otto tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell’ottavo anno;
- j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B7*” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in sette tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'ottavo anno;
- k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B7**" sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del terzo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del quarto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'ottavo anno;
- l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B8" sono soppressi in nove tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del nono anno;

- m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B9*” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 2,2 % *ad valorem* a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in nove tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del decimo anno;
- n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10” sono soppressi in 11 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell’undicesimo anno;
- o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10*” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'undicesimo anno;

- p) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "B10**" corrispondono:
 - i) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo del decimo anno, alla differenza tra:
 - A) la somma degli elementi seguenti:
 - 1) il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando il valore del dazio doganale per chilogrammo per un coefficiente che corrisponde alla differenza tra il 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente e il valore ottenuto dividendo il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente per 897,59 yen per chilogrammo; e
 - 2) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;
e

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	307,87	4,3
2	269,50	3,7
3	231,13	3,2
4	192,75	2,7
5	154,38	2,2
6	128,65	1,8
7	102,91	1,4
8	77,19	1,1
9	51,46	0,7
10	25,72	0,3

B) il valore del dazio per chilogrammo; e

ii) zero, a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno;

- q) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10****” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 4,3 % *ad valorem* a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti al 2,2 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto i) in quattro tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto ii) in sei tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del sesto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell’undicesimo anno;
- r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10*****” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell’undicesimo anno;

- s) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B12” sono soppressi in 13 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- t) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B12*” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 12 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- u) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B12**” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del sesto anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto ii) in sette tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del settimo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- v) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B12***” sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del sesto anno;
 - iii) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell’aliquota di base a partire dal livello di cui al punto ii) il 1° aprile del settimo anno;

- iv) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto iii) fino al 31 marzo del dodicesimo anno; e
- v) i dazi doganali sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- w) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B13” sono soppressi in 14 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del quattordicesimo anno;
- x) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B15” sono soppressi in 16 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sedicesimo anno;

- y) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B15*” corrispondono:
 - i) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo del quindicesimo anno, al valore inferiore tra:
 - A) la differenza fra il valore del dazio doganale per unità e il valore per unità, ottenuto moltiplicando 20 400,55 yen per unità per 100 % più l’aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e

B) il valore per unità di cui alla colonna 2 della tabella seguente; e

1	2	3
Anno	Valore per ciascuno (yen)	Aliquota (%)
1	18 288,75	7,9
2	17 069,50	7,4
3	15 850,25	6,9
4	14 631,00	6,3
5	13 411,75	5,8
6	12 192,50	5,3
7	10 973,25	4,7
8	9 754,00	4,2
9	8 534,75	3,7
10	7 315,50	3,1
11	6 096,25	2,6
12	4 877,00	2,1
13	3 657,75	1,5
14	2 438,50	1,0
15	1 219,25	0,5

ii) zero, a decorrere dal 1° aprile del sedicesimo anno;

- z) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B20*” sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti dell’80 % dell’aliquota di base in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del dodicesimo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del ventunesimo anno;

- aa) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R1” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 27,5 % *ad valorem* alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti al 20 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto i) in nove tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno;

- iii) i dazi doganali sono ridotti al 9 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto ii) in sei tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno; e
 - iv) i dazi doganali sono mantenuti al 9 % *ad valorem* a partire dal sedicesimo anno;
- bb) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R2" corrispondono al valore inferiore tra:
- i) la differenza fra il valore del dazio doganale per chilogrammo e il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando 393 yen per chilogrammo per 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e

ii) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	93,75	2,2
2	93,75	1,9
3	93,75	1,7
4	93,75	1,4
5	52,50	1,2
6	49,50	0,9
7	46,50	0,7
8	43,50	0,4
9	40,50	0,2
10 e successivi	37,50	0

cc) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R3” corrispondono al valore inferiore tra:

i) la differenza fra il valore del dazio doganale per chilogrammo e il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando 524 yen per chilogrammo per 100 % più l’aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e

ii) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	125	2,2
2	125	1,9
3	125	1,7
4	125	1,4
5	70	1,2
6	66	0,9
7	62	0,7
8	58	0,4
9	54	0,2
10 e successivi	50	0

dd) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R4” sono ridotti come segue:

i) i dazi doganali sono ridotti al 39 % *ad valorem* alla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono ridotti al 20 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto i) in nove tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno;
 - iii) i dazi doganali sono ridotti al 9 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto ii) in sei tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno; e
 - iv) i dazi doganali sono mantenuti al 9 % *ad valorem* a partire dal sedicesimo anno;
- ee) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R5" sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dall'undicesimo anno;

- ff) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R6” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- gg) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R7” sono ridotti del 5 % dell’aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;
- hh) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R8” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- ii) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R9” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 5 % dell’aliquota di base come illustrato nella tabella seguente in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

Anno	Dazi doganali diversi dal prelievo (yen/kg)	Prelievo (yen/kg)
1	77,43	255,87
2	62,87	207,73
3	48,30	159,60
4	33,73	111,47
5	19,17	63,33
6	4,60	15,20

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

jj) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R10” sono ridotti come segue:

i) i dazi doganali sono ridotti al 5 % dell’aliquota di base come illustrato nella tabella seguente in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

Anno	Dazi doganali diversi dal prelievo (yen/kg)	Prelievo (yen/kg)
1	83,33	274,38
2	67,65	222,77
3	51,98	171,15
4	36,30	119,53
5	20,62	67,92
6	4,95	16,30

ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- kk) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R11” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 35 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti del 70 % del livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto ii) a partire dall’undicesimo anno;
- ll) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R12” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 25 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono ridotti del 70 % del livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
- iii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto ii) a partire dall'undicesimo anno;

- mm) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R13" sono ridotti del 15 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;

- nn) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R14" sono ridotti del 25 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;

- oo) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R15” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 15 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- pp) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R16” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell’aliquota di base in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal quarto anno;

- qq) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R17” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 75 % dell’aliquota di base in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dall’undicesimo anno;
- rr) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R18” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 10 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- ss) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R19” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 75 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- tt) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R20” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 60 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- uu) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R21” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 63 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- vv) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R22” sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 66,6 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- ww) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R23” sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 67 % dell’aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- xx) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “TRQ” sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario applicabile a tale linea tariffaria, come indicato nella sezione B;
- yy) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “Xb” sono esclusi da qualsiasi impegno di soppressione o riduzione dei dazi e sono mantenuti all’aliquota di base;
- zz) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “Xq1”, per le quali sono stabiliti contingenti tariffari nella tabella relativa al Giappone dell’accordo OMC, sono escluse da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo;

- aaa) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “Xq2”, per le quali sono stabiliti contingenti tariffari mediante pertinenti ordinanze governative del Giappone, sono escluse da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo; e
- bbb) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “X” sono escluse da qualsiasi impegno tariffario di cui alla parte 1, paragrafo 1, lettere da a) a yy).
2. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG-n” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone sono soggette alle disposizioni della sezione C.
3. Il trattamento delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “S” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone è soggetto a riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 2.8.
4. Il paragrafo 6 della parte 1 non si applica al caso dei dazi doganali sulle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 210610.219 e 210690.283.

SEZIONE B

Contingenti tariffari del Giappone

1. Disposizioni generali

- a) Ai fini della sezione A, paragrafo 1, lettera xx), i dazi doganali sulle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “TRQ-n” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario (TRQ) per tale specifica linea tariffaria, come indicato nella presente sezione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

- b) Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario di cui alla presente sezione, qualora il primo anno abbia durata inferiore a 12 mesi, il quantitativo contingente complessivo per il primo anno stabilito in ogni contingente tariffario è ridotto ad una parte del quantitativo contingente complessivo proporzionale al numero di mesi completi restanti nel primo anno. Ai fini della presente lettera, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0), purché si applichi l’unità specificata nelle pertinenti disposizioni della presente sezione.

- c) Nella presente sezione, le descrizioni del prodotto o dei prodotti nel titolo di ciascun contingente tariffario non sono necessariamente esaurienti. Tali descrizioni sono inserite esclusivamente per aiutare gli utilizzatori a comprendere la presente sezione e non modificano né sostituiscono la copertura per ogni contingente tariffario stabilita con riferimento alle pertinenti linee tariffarie.

2. TRQ-1: Prodotti a base di frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190410.221, 190420.221, 190430.010, 190490.210 e 210690.214.

- d) Il TRQ-1 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca del Giappone (di seguito nella presente sezione "MAFF", *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*), o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo di acquisto-vendita simultanei (di seguito nella presente sezione "SBS", *simultaneous buy-sell*). Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-1. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

3. TRQ-2: Miscele e paste e preparati per torte

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	10 400
2	11 160
3	11 920
4	12 680
5	13 440
6	14 200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 14 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190120.222, 190120.232, 190120.235 e 190120.243.
- d) Il TRQ-2 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

4. TRQ-3: Preparazioni alimentari costituite principalmente da frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell’Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	2 000
2	2 200
3	2 400
4	2 600
5	2 800
6	3 000
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 3 000 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190190.242, 190190.247, 190190.252 e 190190.267.

- d) Il TRQ-3 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

5. TRQ-4: Farina, pellet, preparazioni alimentari e laminate di frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	3 700
2	3 800
3	3 900
4	4 000
5	4 100
6	4 200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 4 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110100.011, 110100.091, 110290.210, 110311.010, 110319.210, 110320.110, 110320.510, 110419.111, 110419.121, 110429.111, 110429.121, 110811.010, 190120.131, 190120.151, 190190.151 e 190190.171.

- d) Il TRQ-4 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-4. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

6. TRQ-5: Frumento

- a) Il quantitativo contingenziale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alle lettere e) ed f), ed il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita per ogni anno per dette merci sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita (yen/kg)
1	200	16,2
2	212	15,3
3	223	14,5
4	235	13,6
5	247	12,8
6	258	11,9
7	270	11,1
8	270	10,2
9	270	9,4
Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 270 tonnellate metriche. Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita è mantenuto a 9,4 yen al chilogrammo per le merci originarie.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 100111.010, 100119.010, 100191.011, 100191.019, 100199.011, 100199.019 e 100860.210.

- d) Il TRQ-5 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS.
- e) Ai fini del TRQ-5, per "limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita" si intende l'importo massimo che il MAFF, o il suo successore, può aggiungere all'importo pagato per le merci in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita al quale o al di sopra del quale il MAFF, o il suo successore, non respinge un'offerta in una gara SBS, a meno che l'importo dell'offerta nella gara SBS non sia pienamente sottoscritto mediante offerte più elevate.
- f) La differenza tra l'importo pagato dall'acquirente in una transazione SBS per le merci e l'importo pagato dal MAFF, o dal suo successore, per le merci è trattenuta dal MAFF, o dal suo successore, come maggiorazione del prezzo all'importazione delle merci, che può essere superiore al limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita, ma non può superare l'importo consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

7. TRQ-6: Udon

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	10
Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 10 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 190219.092.
- d) Il TRQ-6 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

8. TRQ-7: Farina, semole e pellet di orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110290.110, 110319.110, 110320.410, 110419.410, 110429.410 e 190410.231.

- d) Il TRQ-7 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-7. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

9. TRQ-8: Preparazioni alimentari a base di orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190120.141, 190190.161, 190420.231, 190490.310 e 210690.216.
- d) Il TRQ-8 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-8. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

10. TRQ-9: Orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alle lettere e) ed f), ed il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita per ogni anno per dette merci sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita (yen/kg)
1	30	7,6
2	30	7,2
3	30	6,8
4	30	6,4
5	30	6,0
6	30	5,6
7	30	5,2
8	30	4,8
9	30	4,4
Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 30 tonnellate metriche. Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita è mantenuto a 4,4 yen al chilogrammo.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 100310.010 e 100390.019.

- d) Il TRQ-9 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Sulla base di un contratto di vendita tra un importatore e un produttore è consentito un tempo di spedizione più lungo.

- e) Ai fini del TRQ-9, per “limite massimo della maggiorazione del prezzo all’importazione per fissare il prezzo minimo di vendita” si intende l’importo massimo che il MAFF, o il suo successore, può aggiungere all’importo pagato per le merci in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita al quale o al di sopra del quale il MAFF, o il suo successore, non respinge un’offerta in una gara SBS, a meno che l’importo dell’offerta nella gara SBS non sia pienamente sottoscritto mediante offerte più elevate.

- f) La differenza tra l’importo pagato dall’acquirente in una transazione SBS per le merci e l’importo pagato dal MAFF, o dal suo successore, per le merci è trattenuta dal MAFF, o dal suo successore, come maggiorazione del prezzo all’importazione delle merci, che può essere superiore al limite massimo della maggiorazione del prezzo all’importazione per fissare il prezzo minimo di vendita, ma non può superare l’importo consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell’accordo OMC.

11. TRQ-10: Malto

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	185 700
Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 185 700 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110710.029 e 110720.020.

- d) Il TRQ-10 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

12. TRQ-11: Caffè, miscele di tè, preparazioni e paste alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	1 270
2	1 321
3	1 372
4	1 423
5	1 474
6	1 525
7	1 576
8	1 627
9	1 678
10	1 729
11	1 780
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 1 780 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170290.219, 190120.239, 190190.217, 190190.248, 190190.253, 210112.110, 210112.246, 210120.246, 210690.251, 210690.271, 210690.272 e 210690.281.

- d) Il TRQ-11 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

13. TRQ-12: Preparazioni alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	150,0
2	157,5
3	165,0
4	172,5
5	180,0
6	187,5
7	195,0
8	202,5
9	210,0
10	217,5
11	225,0
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 225 tonnellate metriche.	

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 210690.590.

- d) Il TRQ-12 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

14. TRQ-13: Glucosio e fruttosio

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	1 780
2	2 136
3	2 492
4	2 848
5	3 204
6	3 560
7	3 916
8	4 272
9	4 628
10	4 984
11	5 340
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 5 340 tonnellate metriche.	

- b)
 - i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto i), è pari a zero.
 - ii) L'aliquota contingente del dazio doganale diverso dal prelievo sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto ii), è pari a 21,5 yen per ogni chilogrammo di zucchero contenuto in tali merci originarie, su cui il Giappone può riscuotere un prelievo. Il tasso di tale prelievo non supera quello di un prelievo applicabile al momento dell'importazione alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 170199.200. Il quantitativo di zucchero contenuto nelle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto ii), è determinato in base al tenore di saccarosio (sulla sostanza secca) di tali merci originarie.
- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d)
 - i) Le lettere a), b), punto i), e c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170230.221, 170230.229, 170240.220, 170260.220 e 170290.529.
 - ii) Le lettere a), b), punto ii), e c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170230.210, 170240.210 e 170260.210.
- e) Il TRQ-13 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

15. TRQ-14: Preparazioni alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingente del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
1	3 500	14,0
2	3 850	14,0
3	4 200	14,0
4	4 550	14,0
5	4 900	14,0
6	5 250	14,0
7	5 600	14,0
8	5 950	14,0
9	6 300	14,0
10	6 650	14,0
11	7 000	14,0
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 7 000 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 14,0 %.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 190190.211.

- d) Il TRQ-14 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

16. TRQ-15: Preparazioni alimentari contenenti più del 50 % di saccarosio, e cacao in polvere

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	103
3	106
4	109
5	112
6	115
7	118
8	121
9	124
10	127
11	130
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 130 tonnellate metriche.	

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 170113.000, 170114.190, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 210690.282 e 210690.510 è pari a zero.
- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190190.219 e 210690.284 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	28,7
2	27,6
3	26,5
4	25,4
5	24,3
6	23,3
7	22,2
8	21,1
9	20,0
10	18,9
11	17,9
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 17,9 %.	

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 180610.100 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	28,4
2	27,0
3	25,7
4	24,3
5	23,0
6	21,6
7	20,3
8	18,9
9	17,6
10	16,2
11	14,9
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 14,9 %.	

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170113.000, 170114.190, 180610.100, 190190.219, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 210690.282, 210690.284 e 210690.510.
- e) Il TRQ-15 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

17. TRQ-16: Zucchero

- a) L’aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell’Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero e le merci sono soggette a prelievi che vengono rimborsati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, quando:
 - i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall’Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	500
Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 500 tonnellate metriche.	

- ii) le merci originarie sono importate con un certificato di prova e sviluppo del prodotto attestante che le merci originarie soddisfano i criteri e le condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170112.100, 170112.200, 170114.110, 170114.200, 170191.000, 170199.100, 170199.200, 170290.110, 170290.211, 170290.521 e 210690.221.
- d) Il TRQ-16 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

18. TRQ-17: Amido

- a) Il quantitativo contingenziale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingenziale complessivo (tonnellate metriche)
1	6 400
2	6 550
3	6 700
4	6 850
5	7 000
6	7 150
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingenziale complessivo è mantenuto a 7 150 tonnellate metriche.	

- b) i) L'aliquota contingenziale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 10812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019 e 110819.099 è pari a zero, e le merci sono soggette ad un prelievo massimo del 25 % solo se tali merci originarie sono importate per la fabbricazione di zucchero d'amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido torrefatto o colla d'amido.

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110813.090, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari a zero solo se tali merci originarie sono importate alle seguenti condizioni:
 - A) tali merci originarie non sono utilizzate direttamente per la vendita al dettaglio o nel settore della ristorazione¹; oppure
 - B) il quantitativo contingente da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo precisato nella domanda di fecola di patate, ottenuta a partire da patate di origine nazionale e utilizzata dall'importatore in Giappone.

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110820.090 è pari a zero.

¹ L'amministrazione centrale del Giappone attesta su un certificato di contingente tariffario che le importazioni di cui alla lettera b), punto ii)A) non sono utilizzate direttamente per la vendita al dettaglio o nel settore della ristorazione.

- iv) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110812.090, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari al 12,5 %.
 - v) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190120.159 (senza aggiunta di zuccheri) e 190190.179 (senza aggiunta di zuccheri) è pari al 16 %.
 - vi) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 110814.090, 110819.019 e 110819.099, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari al 25 %.
 - vii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190120.159 (con aggiunta di zuccheri) e 190190.179 (con aggiunta di zuccheri) è pari al 25 %.
- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019, 110819.099, 110820.090, 190120.159 e 190190.179.

- e) Il TRQ-17 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

19. TRQ-18: Grassi e oli alimentari lavorati

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingente del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
1	360	20,3
2	380	19,4
3	400	18,4
4	420	17,4
5	440	16,5
6	460	15,5
7	480	14,5
8	500	13,6
9	520	12,6
10	540	11,6
11	560	10,7
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 560 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 10,7 %.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 210690.291.

- d) Il TRQ-18 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

20. TRQ-19: Preparazioni alimentari contenenti cacao

- a) Il quantitativo contingenziale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingenziale del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingenziale complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingenziale del dazio (%)
1	580	20,3
2	580	19,4
3	580	18,4
4	580	17,4
5	580	16,5
6	580	15,5
7	580	14,5
8	580	13,6
9	580	12,6
10	580	11,6
11	580	10,7
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingenziale complessivo è mantenuto a 580 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingenziale del dazio è mantenuta al 10,7 %.		

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 180620.290.

- d) Il TRQ-19 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

21. TRQ-20: Preparazioni alimentari contenenti cacao (per la preparazione di cioccolato)

a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero, quando:

i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	440
2	526
3	612
4	698
5	784
6	870
7	956
8	1 042
9	1 128
10	1 214
11	1 300
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 1 300 tonnellate metriche.	

- ii) il quantitativo contingente da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo di latte in polvere, precisato nella domanda, ottenuto a partire da latte nazionale e utilizzato dall'importatore per la produzione di cioccolato in Giappone.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 180620.290.

- d) Il TRQ-20 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

22. TRQ-21: Latte evaporato

a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero, quando:

i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	780
2	1 124
3	1 468
4	1 812
5	2 156
6	2 500
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 2 500 tonnellate metriche.	

ii) le merci originarie sono liquide a temperatura ambiente, ovvero tra 1 e 32 gradi Celsius circa.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040291.129 e 040291.290.

- d) Il TRQ-21 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

23. TRQ-22: Siero di latte

- a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.139, 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138 è pari a zero. L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.129 e 040410.169 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (con aggiunta di zuccheri) (%)	Aliquota contingente del dazio (senza aggiunta di zuccheri) (%)
1	31,8	22,7
2	28,6	20,5
3	25,5	18,2
4	22,3	15,9
5	19,1	13,6
6	0,0	0,0

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.

b) L'aliquota contingente del dazio doganale di cui alla lettera a) si applica quando:

i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	6 200
2	6 520
3	6 840
4	7 160
5	7 480
6	7 800
7	8 120
8	8 440
9	8 760
10	9 080
11	9 400
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 9 400 tonnellate metriche.	

ii) è soddisfatta la seguente condizione:

- A) il tenore di ceneri delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.129 e 040410.169 è uguale o superiore all'11 %;
- B) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138 sono siero di latte e prodotti costituiti da componenti del latte naturale, utilizzati per le formule per lattanti; oppure
- C) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.139 e 040410.149 sono permeato di siero di latte con un tenore proteico inferiore al 5 %.

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169 e 040410.189, importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera b), punto i), è determinata secondo le categorie "R11" o "R12" per le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte inferiore al 25 % e le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 25 % ma inferiore al 45 %, "B5****" e "B5*****" per le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 45 % oppure "A" per le merci originarie per la produzione di mangimi misti con aggiunta di coloranti, di cui al paragrafo 1, lettere kk), ll), g), h), e a), rispettivamente della sezione A. L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040490.118, 040490.128 e 040490.138, importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera b), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138.

- e) Il TRQ-22 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

24. TRQ-23: Burro, latte scremato in polvere, latte in polvere, latticello in polvere e latte condensato

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell’Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e), espresso come equivalente latte intero (tonnellate metriche) e calcolato con il fattore di conversione di cui alla lettera c), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (equivalente latte intero (tonnellate metriche))
1	12 857
2	13 286
3	13 714
4	14 143
5	14 571
6	15 000
Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 15 000 equivalenti latte intero (tonnellate metriche).	

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190 e 040590.229 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il burro
1	35 % + 290 yen/kg
2	35 % + 261 yen/kg
3	35 % + 232 yen/kg
4	35 % + 203 yen/kg
5	35 % + 174 yen/kg
6	35 % + 145 yen/kg
7	35 % + 116 yen/kg
8	35 % + 87 yen/kg
9	35 % + 58 yen/kg
10	35 % + 29 yen/kg
11	35 %
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 35 %.	

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229 e 040229.291 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte scremato in polvere (senza aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte scremato in polvere (con aggiunta di zuccheri)
1	25 % + 130 yen/kg	35 % + 130 yen/kg
2	25 % + 117 yen/kg	35 % + 117 yen/kg
3	25 % + 104 yen/kg	35 % + 104 yen/kg
4	25 % + 91 yen/kg	35 % + 91 yen/kg
5	25 % + 78 yen/kg	35 % + 78 yen/kg
6	25 % + 65 yen/kg	35 % + 65 yen/kg
7	25 % + 52 yen/kg	35 % + 52 yen/kg
8	25 % + 39 yen/kg	35 % + 39 yen/kg
9	25 % + 26 yen/kg	35 % + 26 yen/kg
10	25 % + 13 yen/kg	35 % + 13 yen/kg
11	25 %	35 %
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio doganale è mantenuta al 25 % per il latte scremato in polvere senza aggiunta di zuccheri, o al 35 % per il latte scremato in polvere con aggiunta di zuccheri.		

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123 e 040390.133 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (senza aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (con aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte in polvere
1	25 % + 200 yen/kg	35 % + 200 yen/kg	30 % + 210 yen/kg
2	25 % + 180 yen/kg	35 % + 180 yen/kg	30 % + 189 yen/kg
3	25 % + 160 yen/kg	35 % + 160 yen/kg	30 % + 168 yen/kg
4	25 % + 140 yen/kg	35 % + 140 yen/kg	30 % + 147 yen/kg
5	25 % + 120 yen/kg	35 % + 120 yen/kg	30 % + 126 yen/kg
6	25 % + 100 yen/kg	35 % + 100 yen/kg	30 % + 105 yen/kg
7	25 % + 80 yen/kg	35 % + 80 yen/kg	30 % + 84 yen/kg
8	25 % + 60 yen/kg	35 % + 60 yen/kg	30 % + 63 yen/kg
9	25 % + 40 yen/kg	35 % + 40 yen/kg	30 % + 42 yen/kg
10	25 % + 20 yen/kg	35 % + 20 yen/kg	30 % + 21 yen/kg
11	25 %	35 %	30 %
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio doganale è mantenuta al 25 % per il latticello in polvere senza aggiunta di zuccheri, al 35 % per il latticello in polvere con aggiunta di zuccheri o al 30 % per il latte in polvere.			

- iv) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040299.129 e 040299.290 è pari a zero.

- c) Ai fini del TRQ-23, il fattore di conversione riportato nella colonna di destra della tabella seguente indica il coefficiente da utilizzare per calcolare il peso in equivalente latte intero delle rispettive merci originarie classificate nelle linee tariffarie riportate nella colonna di sinistra della tabella seguente:

Linea tariffaria	Fattore di conversione
040210.129	6,48
040210.212	6,48
040210.229	6,48
040221.119	8,9
040221.129	13,43
040221.212	6,84
040221.229	6,84
040229.119	8,9
040229.129	13,43
040229.291	6,84
040299.129	6,69
040299.290	3,65
040390.113	6,48
040390.123	8,57
040390.133	13,43
040510.129	12,34
040510.229	15,05
040520.090	12,34
040590.190	12,34
040590.229	15,05

- d) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- e) Le lettere da a) a d) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190, 040590.229, 040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229, 040229.291, 040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123, 040390.133, 040299.129 e 040299.290.
- f) Il TRQ-23 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

25. TRQ-24: Latte in polvere (per la preparazione di cioccolato)

a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è pari a zero, quando:

i) il volume complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea non supera il quantitativo contingente complessivo, espresso come equivalente latte intero (tonnellate metriche) e calcolato con il fattore di conversione di cui alla lettera b), indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (equivalente latte intero (tonnellate metriche))
1	5 242
2	6 312
3	7 382
4	8 451
5	9 521
6	10 591
7	11 661
8	12 731
9	13 800
10	14 870
11	15 940
Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 15 940 equivalenti latte intero (tonnellate metriche).	

ii) il quantitativo contingente da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo di latte in polvere, precisato nella domanda, ottenuto a partire da latte nazionale e utilizzato dall'importatore per la produzione di cioccolato in Giappone.

b) Ai fini del TRQ-24, il fattore di conversione riportato nella colonna di destra della tabella seguente indica il coefficiente da utilizzare per calcolare il peso in equivalente latte intero delle rispettive merci originarie classificate nelle linee tariffarie riportate nella colonna di sinistra della tabella seguente:

Linea tariffaria	Fattore di conversione
040221.119	8,9
040221.129	13,43

c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040221.119 e 040221.129.

- e) Il TRQ-24 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione “primo arrivato, primo servito”, in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

26. TRQ-25: Formaggi

- a) i) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) dal primo anno fino al sedicesimo anno è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	20 000
2	20 600
3	21 200
4	21 800
5	22 500
6	23 200
7	23 900
8	24 600
9	25 300
10	26 100
11	26 900
12	27 700
13	28 500
14	29 300
15	30 200
16	31 000

- ii) A partire dal diciassettesimo anno, il quantitativo contingente complessivo per ogni anno è calcolato ogni cinque anni sulla base del metodo di calcolo di cui alle lettere da A) a C), e deve essere stabilito da disposizioni legislative e regolamentari o da ordinanze ministeriali del Giappone:
- A) se vi è una crescita positiva del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti¹, il quantitativo contingente complessivo per ciascuno dei cinque anni successivi è calcolato sulla base del tasso di crescita annuo composto del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti, calcolato ogni cinque anni conformemente alla lettera B) utilizzando i dati statistici ufficiali pubblicati dal MAFF, o dal suo successore, e sulla base del quantitativo contingente complessivo relativo all'anno che precede immediatamente quello per cui è effettuato il calcolo;

¹ Ai fini del TRQ-25, per “esercizio finanziario” si intende l’esercizio finanziario giapponese, che inizia il 1° aprile e si conclude il 31 marzo successivo.

- B) per il calcolo del tasso di crescita annuo composto di cui alla lettera A) è utilizzato il consumo totale di formaggi in Giappone relativo sia all'esercizio finanziario corrispondente a due esercizi prima del primo esercizio finanziario dei cinque esercizi finanziari successivi, sia all'esercizio finanziario corrispondente a sette esercizi prima del primo esercizio finanziario dei prossimi cinque esercizi finanziari; e
- C) se non vi è una crescita positiva del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti, il quantitativo contingente complessivo per ciascuno dei cinque anni successivi è mantenuto al livello dell'anno più recente.

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 040610.020 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	21,0
2	19,6
3	18,2
4	16,8
5	15,4
6	14,0
7	12,6
8	11,2
9	9,8
10	8,4
11	7,0
12	5,6
13	4,2
14	2,8
15	1,4
16	0,0
Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.	

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040610.090, 040640.090 e 040690.090 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	27,9
2	26,1
3	24,2
4	22,4
5	20,5
6	18,6
7	16,8
8	14,9
9	13,0
10	11,2
11	9,3
12	7,5
13	5,6
14	3,7
15	1,9
16	0,0
Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.	

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040620.100 e 040630.000 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	37,5
2	35,0
3	32,5
4	30,0
5	27,5
6	25,0
7	22,5
8	20,0
9	17,5
10	15,0
11	12,5
12	10,0
13	7,5
14	5,0
15	2,5
16	0,0
Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.	

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a) è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040610.020, 040610.090, 040640.090, 040620.100, 040630.000 e 040690.090.

- e) Il TRQ-25 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione "primo arrivato, primo servito", in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

SEZIONE C

Misure di salvaguardia agricole

SOTTOSEZIONE 1

Note per la sezione C

1. La presente sezione stabilisce:
 - a) le merci agricole originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia agricole ai sensi della sezione A, punto 2;
 - b) i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure; e
 - c) l'aliquota massima del dazio doganale che può essere applicata ogni anno per ciascuna di tali merci.

2. Fatto salvo l'articolo 2.8, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola alle merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "SG1*", "SG1**", "SG2", "SG3", "SG4*", "SG4**", "SG5" o "SG6" nella colonna "Nota" della tabella del Giappone. Il Giappone può applicare detta misura soltanto alle condizioni di cui alla presente sezione e solo in conformità dei termini stabiliti nella presente sezione.

3. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente sezione il Giappone può, come misura di salvaguardia agricola, aumentare l'aliquota del dazio doganale su una succitata merce agricola originaria ad un livello non superiore all'elemento di minore entità tra i seguenti:
 - a) l'aliquota applicata del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'applicazione della misura di salvaguardia agricola;

 - b) l'aliquota applicata del dazio doganale della nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo; e

 - c) l'aliquota del dazio doganale di cui alla presente sezione.

4. Il Giappone applica le eventuali misure di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dalla data di istituzione della misura di salvaguardia agricola il Giappone ne invia una notifica scritta all'Unione europea, fornendo a quest'ultima tutti i dati pertinenti. Su richiesta scritta dell'Unione europea il Giappone risponde a domande specifiche dell'Unione europea e le trasmette informazioni in merito all'applicazione della misura anche mediante posta elettronica, teleconferenza, videoconferenza e di persona.
5. Si precisa che nessuna misura di salvaguardia agricola può essere applicata o mantenuta alla data o a decorrere dalla data in cui l'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 3, lettera c), della presente sottosezione è pari a zero.
6. Ai fini della presente sezione, si intende per:
 - a) “esercizio finanziario”, l'esercizio finanziario giapponese, che inizia il 1° aprile e si conclude il 31 marzo successivo; e
 - b) “trimestre”, il periodo:
 - i) dal 1° aprile al 30 giugno;
 - ii) dal 1° luglio al 30 settembre;

iii) dal 1° ottobre al 31 dicembre; oppure

iv) dal 1° gennaio al 31 marzo.

SOTTOSEZIONE 2

Misura di salvaguardia agricola per le carni bovine

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG1*” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG1*”) o le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG1**” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG1**”), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se, per un determinato anno, il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie dell’Unione europea supera il livello di soglia stabilito come segue:
 - a) 43 500 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 9;
 - b) 44 278 tonnellate metriche per il secondo anno;

- c) 45 056 tonnellate metriche per il terzo anno;
- d) 45 833 tonnellate metriche per il quarto anno;
- e) 46 611 tonnellate metriche per il quinto anno;
- f) 47 389 tonnellate metriche per il sesto anno;
- g) 48 167 tonnellate metriche per il settimo anno;
- h) 48 944 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
- i) 49 722 tonnellate metriche per il nono anno;
- j) 50 500 tonnellate metriche per il decimo anno;
- k) a partire dall'undicesimo anno fino al quindicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 385 tonnellate metriche; e
- l) a partire dal sedicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 770 tonnellate metriche.

2. a) Per le merci SG1*, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 38,5 % dal primo anno fino al terzo anno;
 - ii) 30,0 % dal quarto anno fino al decimo anno;
 - iii) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno;
 - iv) 18 % per il quindicesimo anno; e
 - v) a partire dal sedicesimo anno:
 - A) un punto percentuale inferiore all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone non abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente; oppure
 - B) pari all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente.

- b) Per le merci SG1**, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 39,0 % per il primo anno;
 - ii) 38,5 % per il secondo e il terzo anno;
 - iii) 32,7 % per il quarto anno;
 - iv) 30,6 % per il quinto anno;
 - v) 30,0 % dal sesto anno fino al decimo anno;
 - vi) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno;
 - vii) 18 % per il quindicesimo anno; e

viii) a partire dal sedicesimo anno:

- A) un punto percentuale inferiore all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone non abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente; oppure
 - B) pari all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente.
- c) Se la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta per un determinato anno e, di conseguenza, una misura di salvaguardia agricola è in vigore nel corso dell'anno successivo a norma del paragrafo 3, lettera b) o c), l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c) ai fini di tale misura di salvaguardia agricola è fissata, per la durata di tale misura, al livello applicabile per l'anno in cui la condizione stabilita nel paragrafo 1 era soddisfatta.

3. Una misura di salvaguardia agricola di cui al paragrafo 1 può essere mantenuta:
- a) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 prima del 31 gennaio e fino alla fine di tale esercizio;
 - b) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 durante il mese di febbraio, per un periodo di 45 giorni a decorrere dalla data di applicazione della misura di salvaguardia agricola; e
 - c) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 durante il mese di marzo, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di applicazione della misura di salvaguardia agricola.
4. a) Ai fini della presente sottosezione, il periodo durante il quale può essere mantenuta una misura di salvaguardia agricola inizia al più tardi il giorno seguente il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di pubblicazione di cui alla lettera c) in cui la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta.

- b) Ai fini della presente sottosezione, come misura eccezionale adottata per l'attuazione della presente sottosezione, l'amministrazione doganale del Giappone, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dopo il termine di ogni periodo di pubblicazione, pubblica il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea tra:
- i) l'inizio dell'esercizio finanziario e la fine del periodo di pubblicazione; e
 - ii) dall'undicesimo al quindicesimo anno, l'inizio del trimestre e la fine del periodo di pubblicazione.
- c) Ai fini della presente sottosezione, per "periodo di pubblicazione" si intende:
- i) il periodo compreso tra il primo giorno di ogni mese e il decimo giorno di tale mese;
 - ii) il periodo compreso tra l'undicesimo giorno di ogni mese e il ventesimo giorno di tale mese; e
 - iii) il periodo compreso tra il ventunesimo giorno di ogni mese e l'ultimo giorno di tale mese.

5. a) In deroga al paragrafo 1, se durante un qualsiasi anno, dall'undicesimo anno fino al quindicesimo anno, il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea in un trimestre supera il volume limite trimestrale di salvaguardia di cui alla lettera b), il Giappone può aumentare le aliquote dei dazi doganali su tali merci a norma della sottosezione 1, paragrafo 3, per un periodo di 90 giorni. Il periodo di 90 giorni inizia al più tardi il giorno successivo il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di pubblicazione in cui il quantitativo complessivo delle importazioni di tali merci nel trimestre ha superato il volume limite trimestrale di salvaguardia. L'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), se la condizione di cui al presente paragrafo è soddisfatta, è:
- i) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno; e
 - ii) 18 % per il quindicesimo anno.
- b) Ai fini del presente paragrafo, il “volume limite trimestrale di salvaguardia” corrisponde al 117 % di un quarto del livello di soglia indicato al paragrafo 1, lettera k), per l'anno in questione.

- c) In deroga al paragrafo 1, se durante un qualsiasi anno dall'undicesimo anno fino al 15° anno, il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1, lettera k), per il rispettivo anno, e al contempo il volume complessivo delle importazioni di tali merci provenienti dall'Unione europea nel trimestre supera il volume limite trimestrale di salvaguardia di cui alla lettera b), il Giappone può mantenere in vigore una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione fino al termine del periodo di 90 giorni di cui alla lettera a) o, se più esteso, fino al termine dei periodi di cui al paragrafo 3.
6. Se, nel corso di quattro anni consecutivi dopo il quindicesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG1*, il Giappone non applica a tali merci nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione. Lo stesso vale per le merci SG1**.

7. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importazione dall'Unione europea in Giappone di merci SG1* o di merci SG1** sia stata completamente o sostanzialmente sospesa per oltre 36 mesi a causa di preoccupazioni sanitarie, il Giappone non applica misure di salvaguardia agricole a norma della presente sottosezione a tali merci provenienti dall'Unione europea per 48 mesi dopo la revoca completa o sostanziale della sospensione. Se l'importazione dall'Unione europea di tali merci era stata sospesa e una calamità naturale, ad esempio una grave siccità, perturba la ripresa della produzione di tali merci nell'Unione europea, il periodo in cui il Giappone non applica misure di salvaguardia agricole a norma della presente sottosezione a tali merci provenienti dall'Unione europea è di 60 mesi.
8. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni bovine di cui all'articolo 7.5 della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG1*.
9. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 43 500 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 3

Misura di salvaguardia agricola per le carni suine

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG2” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG2”), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se è soddisfatta la seguente condizione:
 - a) nel primo anno e nel secondo anno, tranne nei casi di cui al paragrafo 6, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 112 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;
 - b) nel terzo anno e nel quarto anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 116 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG2 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;

c) nel quinto e nel sesto anno:

- i) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione a merci SG2 importate ad un prezzo uguale o superiore al prezzo di entrata¹ per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 116 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; oppure
- ii) Il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 importate a un prezzo inferiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dell'Unione europea per l'anno in questione supera:
 - A) 63 000 tonnellate metriche per il quinto anno; e

¹ Ai fini delle lettere c) e d), per “prezzo di entrata” si intende:

- a) 399 yen al chilogrammo per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 e 020649.093; e
- b) 299,25 yen al chilogrammo per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie 020311.020, 020311.030, 020321.020 e 020321.030.

B) 71 400 tonnellate metriche per il sesto anno; e

d) dal settimo all'undicesimo anno:

- i) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione a merci SG2 importate ad un prezzo uguale o superiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 119 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; oppure
- ii) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 importate a un prezzo inferiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione supera:

A) 79 800 tonnellate metriche per il settimo anno;

B) 88 200 tonnellate metriche per l'ottavo anno;

- C) 96 600 tonnellate metriche per il nono anno;
- D) 105 000 tonnellate metriche per il decimo anno; e
- E) 105 000 tonnellate metriche per l'undicesimo anno.

2. Per le merci SG2, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:

- a) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020311.040, 020312.022, 020319.022, 020321.040, 020322.022, 020329.022, 020630.099 e 020649.099:
 - i) 4,0 % dal primo al terzo anno;
 - ii) 3,4 % dal quarto al sesto anno;
 - iii) 2,8 % dal settimo al nono anno; e
 - iv) 2,2 % per il decimo e l'undicesimo anno;

- b) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 e 020649.093, il valore inferiore tra:
- i) la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per chilogrammo e il primo prezzo standard di salvaguardia all'importazione¹; e
 - ii) la prima aliquota alternativa²; e

¹ Ai fini della lettera b), per “primo prezzo standard di salvaguardia all'importazione” si intende un prezzo pari a 524 yen al chilogrammo, moltiplicato per la somma del 100 % e l'aliquota del dazio doganale di cui alla lettera a) per l'anno in questione.

² Ai fini della lettera b), per “prima aliquota alternativa” si intende:

- a) l'aliquota del dazio doganale indicata nella tabella del Giappone per le linee tariffarie 020312.023, 020319.023, 020322.023, 020329.023, 020630.093 o 020649.093 dal primo al quarto anno;
- b) 100 yen al chilogrammo dal quinto al nono anno; e
- c) 70 yen al chilogrammo per il decimo e l'undicesimo anno.

c) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020311.020, 020311.030, 020321.020 e 020321.030, il valore inferiore tra:

- i) la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per chilogrammo e il secondo prezzo standard di salvaguardia all'importazione¹; e
- ii) la seconda aliquota alternativa²;

3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

¹ Ai fini della lettera c), per “secondo prezzo standard di salvaguardia all'importazione” si intende un prezzo pari a 393 yen al chilogrammo, moltiplicato per la somma del 100 % e l'aliquota del dazio doganale di cui alla lettera a) per l'anno in questione.

² Ai fini della lettera c), per “seconda aliquota alternativa” si intende:

- a) l'aliquota del dazio doganale indicata nella tabella del Giappone per le linee tariffarie 020311.020 o 020321.020 dal primo al quarto anno;
- b) 75 yen al chilogrammo dal quinto al nono anno; e
- c) 52,5 yen al chilogrammo per il decimo e l'undicesimo anno.

4. Il Giappone non applica né mantiene in vigore una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine dell'undicesimo anno.
5. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni suine di cui all'articolo 7.6, paragrafo 1, della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG2.
6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 per le merci SG2 provenienti dall'Unione europea applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando il 112 % del più grande volume annuale complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 4

Misura di salvaguardia agricola per le carni suine trasformate

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG3” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione “merci SG3”), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se è soddisfatta la seguente condizione:
 - a) nel primo anno e nel secondo anno, tranne nei casi di cui al paragrafo 6, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 115 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;
 - b) dal terzo al sesto anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea per l’anno in questione è superiore al 118 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall’Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; e

- c) dal settimo all'undicesimo anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 121 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti.
2. a) Per le merci SG3, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 85 % dell'aliquota di base dal primo al quarto anno;
 - ii) 60 % dell'aliquota di base dal quinto al nono anno; e
 - iii) 45 % dell'aliquota di base per il decimo e l'undicesimo anno.

- b) Ai fini della lettera a), l'aliquota di base comprende un elemento *ad valorem* ed un elemento specifico del dazio, ognuno dei quali è ridotto alle percentuali di cui alla lettera a) per stabilire l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c). Nell'aliquota di base l'elemento *ad valorem* del dazio ammonta all'8,5 % e l'elemento specifico del dazio è pari a 614,85 yen al chilogrammo, meno il 60 % del prezzo CIF all'importazione per ogni chilogrammo della rispettiva merce SG3.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
4. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine dell'undicesimo anno.

5. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni suine di cui all'articolo 7.6, paragrafo 1, della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG3.

6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 per le merci SG3 provenienti dall'Unione europea applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando il 115 % del più grande volume annuale complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 5

Misura di salvaguardia agricola per il concentrato di proteine del siero di latte (WPC)

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG4*” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall’Unione europea per un determinato anno supera il livello di soglia stabilito come segue:
 - a) 2 000 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 6;
 - b) 2 133 tonnellate metriche per il secondo anno;
 - c) 2 267 tonnellate metriche per il terzo anno;
 - d) 2 400 tonnellate metriche per il quarto anno;
 - e) 2 533 tonnellate metriche per il quinto anno;
 - f) 2 667 tonnellate metriche per il sesto anno;

- g) 2 800 tonnellate metriche per il settimo anno;
- h) 2 933 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
- i) 3 067 tonnellate metriche per il nono anno;
- j) 3 200 tonnellate metriche per il decimo anno;
- k) 3 544 tonnellate metriche per l'undicesimo anno;
- l) 3 888 tonnellate metriche per il dodicesimo anno;
- m) 4 232 tonnellate metriche per il tredicesimo anno;
- n) 4 690 tonnellate metriche per il quattordicesimo anno;
- o) 5 148 tonnellate metriche per il quindicesimo anno;
- p) 5 606 tonnellate metriche per il sedicesimo anno;
- q) 6 064 tonnellate metriche per il diciassettesimo anno;

- r) 6 522 tonnellate metriche per il diciottesimo anno;
- s) 6 980 tonnellate metriche per il diciannovesimo anno;
- t) 7 438 tonnellate metriche per il ventesimo anno; e
- u) a partire dal ventunesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 573 tonnellate metriche.

2. Per le merci agricole originare classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "SG4*", l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:

- a) 29,8 % più 120 yen al chilogrammo dal primo al quinto anno;
- b) 23,8 % più 105 yen al chilogrammo dal sesto al decimo anno;
- c) 19,4 % più 90 yen al chilogrammo dall'undicesimo al quindicesimo anno;

- d) 13,4 % più 75 yen al chilogrammo dal sedicesimo al ventesimo anno; e
 - e) a partire dal ventunesimo anno:
 - i) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento *ad valorem* dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,9 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 10,7 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente; oppure
 - ii) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento *ad valorem* dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,0 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 5,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

4. Se, nel corso di tre anni consecutivi dopo il ventesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione, il Giappone non applica più nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione.
5. a) In deroga al paragrafo 1, il Giappone non applica nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione qualora:
 - i) vi sia una penuria di latte scremato in polvere in Giappone; oppure
 - ii) non vi sia alcuna dimostrabile riduzione della domanda interna di latte scremato in polvere in Giappone.
- b) Se il Giappone applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione quando l'Unione europea ritiene che una delle condizioni di cui alla lettera a) sia stata soddisfatta, l'Unione europea può:
 - i) chiedere al Giappone di fornire una spiegazione dei motivi per cui il Giappone non ritiene che una delle condizioni di cui alla lettera a) sia stata soddisfatta; e

- ii) chiedere al Giappone di cessare l'applicazione della misura di salvaguardia agricola per il resto dell'anno.
6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 000 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 6

Misura di salvaguardia agricola per il siero di latte in polvere

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG4**” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall’Unione europea per un determinato anno supera il livello di soglia stabilito come segue:
 - a) 2 300 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 5;
 - b) 2 456 tonnellate metriche per il secondo anno;
 - c) 2 611 tonnellate metriche per il terzo anno;
 - d) 2 767 tonnellate metriche per il quarto anno;
 - e) 2 922 tonnellate metriche per il quinto anno;

- f) 3 078 tonnellate metriche per il sesto anno;
- g) 3 233 tonnellate metriche per il settimo anno;
- h) 3 389 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
- i) 3 544 tonnellate metriche per il nono anno;
- j) 3 700 tonnellate metriche per il decimo anno;
- k) 3 929 tonnellate metriche per l'undicesimo anno;
- l) 4 158 tonnellate metriche per il dodicesimo anno;
- m) 4 502 tonnellate metriche per il tredicesimo anno;
- n) 4 846 tonnellate metriche per il quattordicesimo anno;
- o) 5 190 tonnellate metriche per il quindicesimo anno; e
- p) a partire dal sedicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 458 tonnellate metriche.

2. Per le merci agricole originare classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG4**”, l’aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- a) 29,8 % più 75 yen al chilogrammo dal primo al quinto anno;
 - b) 23,8 % più 45 yen al chilogrammo dal sesto al decimo anno;
 - c) 13,4 % più 30 yen al chilogrammo dall’undicesimo al quindicesimo anno; e
 - d) a partire dal sedicesimo anno:
 - i) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell’anno precedente, l’elemento *ad valorem* dell’aliquota del dazio doganale è del 2,0 % inferiore rispetto all’anno precedente e l’elemento specifico dell’aliquota del dazio doganale è 4,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all’anno precedente; oppure

- ii) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento *ad valorem* dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,0 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 2,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
 4. Se, nel corso di due anni consecutivi dopo il quindicesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione, il Giappone non applica più nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione.
 5. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 300 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 7

Misura di salvaguardia agricola per le arance fresche

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG5” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall’Unione europea tra il 1° dicembre ed il 31 marzo successivo dell’esercizio finanziario supera 2 000 tonnellate metriche, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 5.
2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG5”, l’aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
 - a) 28 % dal primo al quarto anno; e
 - b) 20 % dal quinto al settimo anno.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell’anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

4. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine del settimo anno.

5. Se il primo anno ha una durata inferiore a quattro mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 000 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 4. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 8

Misura di salvaguardia agricola per i cavalli da competizione

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG6” nella colonna “Nota” della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il prezzo CIF all’importazione per ciascuna di tali merci agricole originarie, espresso in yen giapponesi, è inferiore al 90 % del prezzo limite. Il prezzo limite corrisponde al prezzo che è stato convenuto in conformità del paragrafo 4 oppure a 10,7 milioni di yen se non vi è stato alcun accordo specifico sul prezzo limite in conformità del paragrafo 4.

2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “SG6”, l’aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è l’aliquota del dazio doganale stabilita per tali merci agricole originarie conformemente alla categoria “B15” di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x), più:
- a) se la differenza tra il prezzo CIF all’importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 10 %, ma uguale o inferiore al 40 % del prezzo limite, il 30 % della differenza tra l’aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell’importazione e l’aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria “B15” di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x);
 - b) se la differenza tra il prezzo CIF all’importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 40 %, ma uguale o inferiore al 60 % del prezzo limite, il 50 % della differenza tra l’aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell’importazione e l’aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria “B15” di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x);

- c) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 60 %, ma uguale o inferiore al 75 % del prezzo limite, il 70 % della differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria "B15" di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x); e
 - d) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 75 % del prezzo limite, la differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria "B15" di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x);
3. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine del quindicesimo anno.
4. Su richiesta dell'Unione europea, il Giappone e l'Unione europea si consultano sul funzionamento della misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione e possono decidere di comune accordo di esaminare periodicamente e aggiornare il prezzo limite.
-